



# Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 25 del 31/05/2022

Sessione: **ordinaria**

Convocazione: **PRIMA**

Seduta: **PUBBLICA**

### OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022

L'anno 2022, il giorno 31 del mese di MAGGIO alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n. 8216 del 24/05/2022 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'Avv. Piera CAMPANA nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina**.

Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:

Poli Devis (M)

Vicentini Paolo (M)

Faresin Daniele (m)

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
CAMPANA Piera	X		
BRIAN Anna	X		
PIGATO Chiara	X		
PRAVATO Amerita		X	
STEVAN Enrico	X		
POLI Devis	X		
VICENTINI Paolo	X		
NICHELE Flavio	X		
DAL CAROBBO Michela	X		
XAUSA Manuel	X		
COVOLO Silvia		X	
FARESIN Daniele	X		
FARINA Matteo	X		

Presenti: 11 Assenti: 2

Assessori non Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Assente Giustificato
SILVESTRI Sebastiano	X	
PONCATO Francesca	X	
FARESIN Francesco	X	
PARISE Cinzia	X	

Presenti: 4 Assenti: 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraccitato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022

**Il Sindaco Presidente – Avv. Piera Campana** introduce l'argomento inserito al punto n. 6 dell'ordine del giorno e comunica il contenuto tecnico del PEF. Il sistema per la regolamentazione delle tariffe che si chiama TARI è stato profondamente influenzato e di fatto viene oggi determinato dalla normativa che fa capo all' autorità ARERA, Autorità che regola il comparto relativo ai consumi dell'acqua e del gas. ARERA è intervenuta negli ultimi anni con una disciplina molto minuziosa con due scopi, uno dare risposte a quelle che sono le indicazioni del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 Aprile 1999, che sostanzialmente attua nel nostro Stato il principio europeo che chi inquina paga, andando sempre più verso una tariffazione puntuale e commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie.

Nello stesso tempo la normativa di ARERA spinge per un'uniformità di servizio su tutto il territorio nazionale, perché ciò avvenga è necessario che le società per la raccolta dei rifiuti forniscano dei dati controllabili e misurabili per assicurare la trasparenza e anche un effettivo controllo. Per far ciò è necessario che tutti i costi vengano incasellati in determinate categorie.

Nascono questi PEF, che vengono elaborati in due sostanzialmente documenti, uno che fa capo all'Ente gestore nel nostro caso "AVA" e uno che fino all'anno scorso faceva capo al Comune ed ora di fatto è in capo ad un'entità più ampia che è l'Ente di Bacino, che raggruppa tutti i Comuni del Bacino Rifiuti di Vicenza, quindi da un numero elevato di comuni, che quest'anno ha validato questi PEF.

Il Comune di fatto prende atto di questa attività che è stata fatta a livello tecnico, economico e finanziario dall'Ente Bacino di Vicenza e delle relative tariffe su cui il Comune ha uno scarso potere di intervento. Le tariffe seguono dei criteri che sono stati imposti, abbiamo visto lo scorso anno da ARERA.

In questa complessa operazione che vede delle motivazioni anche valide, abbiamo potuto rilevare che laddove esistono Società sane, di piccole medie dimensioni, dove il controllo da parte del Comune è effettivo è possibile e può essere fatto dagli amministratori, l'interferenza di ARERA anche se spinge sempre più verso la trasparenza ha introdotto finora enormi complicazioni. Forse il sistema incide negativamente sull'efficienza del servizio. La gestione dei rifiuti inciderà sempre più e va vissuta come una priorità, perché inciderà sempre più sulla qualità della vita e dell'ambiente, quindi non può essere lasciata né al caso né all'improvvisazione.

Sul nostro territorio, anche grazie all'attività che AVA svolge attraverso quel ramo della Società che si occupa del termo-valorizzatore, si fornisce già attraverso l'impianto di Schio energia elettrica a prezzi competitivi alle industrie della zona industriale di Schio e all'ospedale.

Allontanare la governance di questi procedimenti facendo sì che sia in capo all'Ente Bacino dove si confrontano realtà molto diverse o addirittura facendo sì che gli impegni delle Autorità nazionali che deve aver presenti situazioni come quelle di AVA o di AIM o quella della Società che gestisce rifiuti a Roma, mi sembra un'utopia. Non so quanto lontano in termini di efficienza ci porterà.

Le normative sono adottate e vanno applicate, abbiamo cercato di farlo senza la pretesa di comprendere i metodi di calcolo. Ho partecipato, come uditore, al tavolo tecnico che è stato costituito all'interno di AVA da alcune amministrazioni, per seguire la scelta ad esempio dei drive attraverso i quali si distribuiscono in costi nel PEF e l'ho fatto per avere una maggiore consapevolezza di quelle che sono le specificità del servizio, le ricadute sulla cittadinanza e le azioni correttive che sarebbe utile porre in essere.

Come soci di AVA abbiamo fatto scelte consapevoli, cerchiamo di accompagnare questo cambio di passo desumendone comportamenti virtuosi. Vorrei trarne l'occasione assieme all'Assessore all'ecologia per migliorare i servizi e soprattutto, secondo me, più che nell'ottica del miglioramento del servizio, chiunque di noi gira per l'Italia, può rendersi conto che godiamo su questo territorio di un servizio di eccellenza.

Io credo che dobbiamo capire che al di là del servizio, c'è un problema di impatto ambientale fortissimo e quindi la raccolta e lo smaltimento sono importanti ma bisogna entrare sempre più nell'ottica del riciclo sempre maggiore, del riuso e l'abbattimento degli imballaggi, non me ne vogliono le aziende che fanno uso di questi, degli scarti dei rifiuti perché altrimenti moriremo seppelliti dall'immondizia se non ci ucciderà prima qualche danno che stiamo facendo al nostro pianeta.

La relazione della nostra capo area dott.ssa Silvia Maino molto utile e chiara illustra le modalità di determinazione delle tariffe.

Legge i costi del servizio rifiuti che il Comune di Breganze ha pari ad € 706.258,00 complessivamente.

I costi variabili ammontano ad € 571.922,00, si riferisce a quella quota che detratto l'importo, stimato pari arrotondandolo a € 100.000,00, che viene incassato tramite i sacchetti prepagati del secco, viene poi riversato in tariffa, quindi in bolletta. In bolletta per la parte variabile andrà una cifra pari a poco più di 471.000,00 €.

Le quote fisse e variabili sono sempre divise tra utenze domestiche e non domestiche, come macrodato posso dirvi che come utenze domestiche viene spalmato il 67% dell'importo della TARI, mentre grava sulle utenze non domestiche il 33%.

Il calcolo della parte variabile fa riferimento a quelle che sono le stime sull' utilizzo del servizio, in quell'ambito dovremmo andare sempre più ad una tariffazione puntuale che calcoli le quantità, i pesi e non più i volumi dei rifiuti prodotti.

La parte fissa che rimane per legge all'interno della bolletta è calcolata tenendo conto in parte della superficie totale delle utenze e in parte al numero di componenti il nucleo familiare. Su questa siamo intervenuti lo scorso anno ed abbiamo graduato le tariffe, non abbiamo fatto modifiche quest'anno. Ovviamente più componenti ha una famiglia e maggiore è l'impatto che questo numero di utenti avrà sul costo della TARI in bolletta.

Per il calcolo della parte fissa relativa alle utenze domestiche invece i coefficienti sono individuati dalla legge in base alla tipologia, abbiamo trenta tipologie di utenze non domestiche, faccio un esempio dal banco di mercato, al cinematografo, al negozio di abbigliamento, agli uffici agli ospedali e alle case di cura. Ognuno ha un coefficiente diverso che viene utilizzato per il calcolo. Le tariffe che escono quest'anno dal calcolo della TARI partendo dal PEF sono nella sostanza invariate rispetto a quelle dello scorso anno. Gli aumenti che sono inevitabili, nei PEF, si consideri che vi confluiscono i consumi energetici, non si sa per l'anno prossimo cosa accadrà. Per il nostro Comune, grazie alla politica adottata lo scorso anno ed al ricorso ai fondi covid si è potuto mantenere invariata la tariffa.

Quest'anno c'è una novità positiva, siamo riusciti a prevedere una scontistica importante per la TARI a beneficio di tutte quelle attività che nel corso dell'anno scorso e del periodo COVID hanno risentito in maniera particolare delle misure restrittive per il contenimento della pandemia (bar, esercizi commerciali, ristoranti, mense, agriturismo con ristorante e pasticcerie). Per queste attività, per le chiusure forzate, che hanno risentito della crisi e che attualmente ne risentono perché le persone in parte si sono disabitate ad uscire per andare a mangiare, pertanto quelli che erano i volumi di un tempo sono diminuiti.

Il costo complessivo di queste utenze ammonta a circa € 37.000,00 (36.981,17) attingendo dal fondo COVID come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 25 Maggio 2021 n. 73, che istituiva un fondo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni ad una riduzione della TARI, favorendo queste categorie economiche interessate alle chiusure obbligatorie, siamo riusciti a dare copertura alla TARI in bolletta per tutto il 2022. Abbiamo così quasi l'esaurimento del fondo, il fondo residuo era di € 44.441,00, ne utilizziamo € 36.000,00 più ulteriori fondi che erano già stati destinati alle attività produttive attraverso quei bandi che nel corso del 2020-2021 erano man mano usciti a cui alcuni esercenti hanno partecipato, in quel caso non erano solo per pubblici esercizi. Erano rimasti questi € 44.000,00, abbiamo scelto di dare la riduzione del 100% a queste categorie.

A disposizione per chiarimenti.

*Ai sensi dell'art. 41 lettera k) del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale la relazione è registrata in atti.*

Non ci sono interventi.

Il Sindaco dà lettura del dispositivo e della proposta di deliberazione. Precisa che siamo al di sotto dei costi standard.

Con la seguente votazione resa in modo palese, per alzata di mano.

Presenti n. 11                      Votanti n. 8

Favorevoli n. 8

Contrari n. //

Astenuti n. 3 (Xausa M., Faresin D., Farina M.)

Con n. 8 voti favorevoli.

La deliberazione è approvata.

Con i seguenti voti espressi in modo palese per alzata di mano.

Presenti n. 11            Votanti n. 11

Favorevoli n. 11

Contrari n. //

Astenuti n. //

Ad unanimità.

La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Sindaco ringrazia il servizio finanziario per il servizio fatto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013 n 147, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale IUC, che si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Visto** che la Legge 147/2013 dispone che la TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, e che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le tariffe della TARI;

### **Visti** inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

### **Richiamate** le seguenti deliberazioni ARERA:

- n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- n. 57/2020/rif;

- n. 238/2020/R/rif;

- n. 493/2020/R/rif;

- n. 138/2021/R/rif;

- n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento*

*della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;*

**Vista** la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità;

**Considerato** che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente;

**Dato atto** che:

1) all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Breganze risulta definito e operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Consiglio di Bacino "Vicenza";

2) con deliberazione del Comitato di Bacino n. 10 del 05/05/2022, l’ente di governo d’ambito Consiglio di Bacino "Vicenza", quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione ARERA, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario (**Allegato B**), esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati nel MTR;

3) ai sensi dell’art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**Richiamate** le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022, in base alle quali i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio;

**Richiamata** altresì la successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 nella quale è precisato che per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all’articolo 7 MTR - 2);

**Visto** l’**Allegato A** Piano Economico Finanziario 2022–2025, elaborato in conformità alle previsioni di cui all’art. 27 MTR -2, ammontante in € 714.394,00 nel quale sono state valorizzate tutte le componenti sia di costo variabile (art. 2.2 MTR-2) e sia di costo fisso (art. 2.3 MTR-2), anche di natura previsionale, analiticamente descritte nella relazione di accompagnamento;

**Evidenziato** che per effetto dell’integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all’art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R lo stesso ammonta complessivamente ad **€ 706.258,00**;

**Dato atto** quindi che in applicazione delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’annualità 2022 del Comune di Breganze è complessivamente pari ad € 718.032,60;

**Evidenziato che** l’importo complessivo del Piano Finanziario di € 706.258,00 risulta inferiore all’importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

**Visto** l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, secondo cui il comune, in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e

nel rispetto del principio europeo "chi inquina paga", può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**Ricordato** che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito da ALTO VICENTINO AMBIENTE S.r.l., società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico in quanto partecipata al 100% da enti locali, che opera secondo il modello organizzativo dell'*in house providing*, tramite affidamento di servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani fino al 24/03/2029;

**Considerato**, inoltre, che il comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, e che il comma 683 della stessa legge dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

**Richiamato** inoltre, l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 di istituzione del fondo finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza Covid19, al fine di attenuare l'impatto finanziario o concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...";

**Dato atto** che IFEL con propria nota del 16/06/2021 ritiene ammissibile "... estendere il concetto di <<restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività >> a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ...".

**Visto** l'art. 13 del Decreto legge 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;

**Preso atto** che, delle somme assegnate, risulta non utilizzata la somma residua di importo pari ad € 44.441,73;

**Ritenuto** pertanto opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo la riduzione del 100% da applicare alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche appartenenti alle categorie:

7 / Alberghi e agriturismi con ristorante	€ 801,29
8 / Alberghi senza ristorante	€ 1.196,30
22 / Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub	€ 17.526,13
23 / Mense birrerie amburgherie	€ 9.675,84
24 / Bar caffè pasticceria	€ 7.781,61

dando al contempo atto che il costo delle riduzioni, complessivamente pari ad € 36.981,17 trova integrale copertura, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legge 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, mediante le risorse non utilizzate del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 25 luglio 2021, n. 106;

**Visto** il Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 allegato alla presente (**Allegato A**), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 di € 706.258,00, così ripartiti:

**COSTI FISSI** € 134.336,00

**COSTI VARIABILI** € 571.922,00

**Rilevato** che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base della produzione di rifiuti delle due categorie, opportunamente regolata in base alla superficie occupata, per cui:
  - 67% a carico delle utenze domestiche;
  - 33% a carico delle utenze non domestiche;

**Tenuto conto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**Vista** l'articolazione tariffaria illustrata nella relazione **Allegato C**, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, relativa alle utenze domestiche e non domestiche.

**Dato atto** del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2d;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**Visto** inoltre il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) che dispone la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20/12/2021 di approvazione del DUP e del bilancio di previsione finanziario periodo 2022-2024;

**Visto** l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fissa la misura del tributo provinciale al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Visti:**

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D. Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate comunali;
- il Regolamento per l'applicazione della TARI;

**DELIBERA**

**1)** di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, del Piano Economico Finanziario 2022 -2025, riportato nell'**Allegato A**, validato dall'ente di governo d'ambito Consiglio di Bacino "Vicenza" come da relazione di accompagnamento **Allegato B**, quale parte integrante e sostanziale della presente;

- 2)** di approvare, quindi, per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, di cui all'**Allegato C** relativa alle **utenze domestiche e non domestiche**;
- 3)** di quantificare in € 706.258,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) del deliberato;
- 4)** di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 5)** di dare atto che la copertura delle agevolazioni previste dall'art. 21 del Regolamento TARI è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune con iscrizione della spesa nel bilancio di previsione 2022-2024, anno 2022 alla missione 1, programma 4;
- 6)** di stabilire e approvare, inoltre, la riduzione del 100% da applicare alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche appartenenti alle categorie 7-8-22-23 e 24 maggiormente colpite dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, così come specificato in premessa, dando al contempo atto che il costo di queste riduzioni, complessivamente pari ad € 36.981,17 trova integrale copertura, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legge 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, mediante le somme non utilizzate del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 25 luglio 2021, n. 106;
- 7)** di trasmettere ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif il Piano Economico finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione;
- 8)** di trasmettere altresì telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 9)** di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui i documenti di cui al punto 8) sono resi disponibili;
- 10)** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere all'applicazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, li 24/05/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 ECONOMICA  
FINANZIARIA  
F.TODOT.SSA SILVIA MAINO  
(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Si esprime parere favorevole alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Breganze, li 24/05/2022

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA  
F.TODOTT.SSA SILVIA MAINO  
(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

---

Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente**  
in qualità di Sindaco  
F.to Avv. Piera CAMPANA  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

**Il Segretario Comunale**  
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 10/06/2022 al giorno 24/06/2022.

**Il Segretario Comunale**  
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze, li 10/06/2022

**Il Segretario Comunale**  
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, li 10/06/2022

AREA N.1  
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI  
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA  
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE  
istruttore amministrativo  
Anna Maria Zanini